



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/10/2005

=====

ADDI' 04/10/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
POMPILI	Massimo	Vice Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELO	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio Cuzzupi

***** OMISSIS

ASSENTI: Ciani - Rodano

DELIBERAZIONE 844

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente "Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità".



OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente "Istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità".

DEI DISTRETTI RURALI ED AGROALIMENTARI DI QUALITÀ

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale Lazio del 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, concernente norme di orientamento del settore agricolo;

VISTO, in particolare, l'art. 13 di detto decreto che definisce:

- a) **distretti rurali** quei sistemi produttivi locali caratterizzati da una identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole ed altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;
- b) **distretti agroalimentari di qualità** quei sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione ed interdipendenza produttiva delle imprese agricole ed agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche;

DATO ATTO che tale medesimo art. 13, all'ultimo comma, attribuisce alle Regioni la individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità;

EVIDENZIATO che, sulla base di tale quadro normativo, occorre emanare una specifica legge per la costituzione dei distretti in ambito agricolo e rurale;

DATO ATTO che il "distretto", costituisce un idoneo strumento di governance locale, atto a pianificare gli interventi su direttrici di sviluppo ben identificate, concertate e condivise tra le imprese, gli organismi e le istituzioni che operano in una determinata area e su progettualità economico-territoriali, espressioni, secondo la metodologia di gestione e di programmazione "bottom-up", delle esigenze dei diversi attori locali;

CHE, altresì, il "distretto", può fornire notevole valore aggiunto alle politiche di sviluppo di un territorio mediante la valorizzazione del ruolo che lo spazio rurale detiene in un particolare ambito locale, ed una maggiore integrazione e correlazione tra i diversi settori produttivi, tra l'agricoltura e le altre attività economiche, tra il territorio e l'ambiente;

Il Presidente della Regione Lazio



ESORAZIONE

844 - 4 OTT. 2005 *llly*



VISTA la proposta di legge regionale avente per oggetto "Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità" che forma parte integrante del presente deliberato, composta da n. 10 articoli e corredata di relazione illustrativa;

ACQUISITO il parere di legittimità costituzionale rilasciato dalla Direzione regionale Affari giuridici e legislativi;

all'unanimità e per quanto in premessa

DELIBERA

- 1) di adottare la proposta di legge regionale concernente: "Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità" che forma parte integrante del presente deliberato;
- 2) di sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità" che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, composta da n. 10 articoli e corredata di relazione illustrativa.

*J
J
0*

Il Presidente della Regione Lazio



ALLEG. alla DELIB. N. 844 *lee*
DEL - 4 OTT, 2005

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**“ISTITUZIONE DEI DISTRETTI RURALI E
DEI DISTRETTI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ”**


[Handwritten signature]
Il Presidente della Regione Lazio



[Handwritten initials]

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali.....	5
Art. 4 - Requisiti per l'individuazione dei distretti agroalimentari di qualità	6
Art. 5 - Individuazione.....	7
Art. 6 - Piano di distretto	8
Art. 7 - Progetti di sviluppo dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità.....	9
Art. 8 - Regolamento	10
Art. 9 - Disposizioni finanziarie	11
Art. 10 - Clausola di sospensione	12


Il Presidente della Regione Lazio



Per

Al

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo rurale, valorizzare le vocazioni naturali del territorio e consolidare l'integrazione tra i diversi settori produttivi in ambito locale, con la presente legge disciplina l'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

Il Presidente della Regione Lazio



Al Re

Art. 2

(Definizioni)

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole ed altre attività locali nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole ed agroalimentari nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.


Il Presidente della Regione Lazio



Art. 3

(Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali)

1. I distretti rurali, ai fini della loro individuazione, devono essere caratterizzati da:

- a) la presenza di attività e funzioni proprie dell'agricoltura, del turismo rurale, dell'agriturismo, dell'artigianato, della piccola industria e delle altre attività produttive locali, aventi una comune base territoriale;
- b) produzioni agricole, artigiane, della piccola industria di beni e servizi che siano coerenti con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio e significative per l'economia locale anche per tradizione e per vocazione naturale e territoriale;
- c) l'esistenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e quelle operanti in altri settori, integrato con i fenomeni culturali e turistici locali;
- d) un'offerta locale sufficiente a soddisfare le esigenze di innovazione tecnologica e di formazione professionale, indispensabili per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e per la cura del patrimonio forestale;
- e) la presenza di istituzioni locali interessate alla realtà distrettuale e a stabilire rapporti di tipo collaborativo, anche sotto forma di convenzione, con le imprese operanti nei diversi settori per assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria locale;
- f) un'identità storica omogenea.


Il Presidente della Regione Lazio



Art. 4

(Requisiti per l'individuazione dei distretti agroalimentari di qualità)

1. I distretti agroalimentari di qualità, ai fini della loro individuazione, devono essere caratterizzati da:

- a) una produzione, significativa per l'economia locale, di uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati ai sensi della normativa vigente, tradizionali o tipici;
- b) l'esistenza di un sistema consolidato di relazioni tra imprese agricole ed imprese agroalimentari;
- c) un'offerta locale sufficiente a soddisfare le esigenze di innovazione tecnologica ed organizzativa nonché di assistenza tecnica e di formazione professionale delle imprese agricole ed agroalimentari del territorio;
- d) la presenza di un sistema consolidato di scambi ed integrazioni tra le imprese agricole ed agroalimentari ed i fenomeni culturali e turistici locali;
- e) la presenza di istituzioni locali interessate alla realtà distrettuale e a stabilire rapporti di tipo collaborativo, anche sotto forma di convenzione, con le imprese agricole ed agroalimentari per la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità.

Il Presidente della Regione Lazio



Al
Blaci

Art. 5

(Individuazione)

1. I distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, previo confronto con le province, gli altri enti locali interessati e le rappresentanze economiche e sociali.

Il Presidente della Regione Lazio



Art. 6

(Piano di distretto)


1. La Regione, tenuto conto delle previsioni della programmazione regionale di settore e in conformità alla vigente normativa comunitaria, elabora, previo confronto con le province e gli altri enti locali interessati nonché con le rappresentanze economiche e sociali, un piano di distretto per lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse del territorio in coerenza con le tradizioni storico-culturali e le vocazioni naturali del territorio stesso.

2. Il piano di cui al comma 1 è elaborato sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 8 ed è adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'individuazione del distretto.

3. Il piano di distretto, in particolare:

- a) indica la forma organizzativa prescelta, il soggetto gestore nonché le relative funzioni;
- b) contiene una dettagliata relazione sulla situazione esistente e sulle prospettive in materia di produzione, trasformazione, distribuzione e consumo dei prodotti del distretto, anche in riferimento alle caratteristiche di cui agli articoli 3 e 4;
- c) prevede le iniziative per il perseguimento, in forma integrata e coordinata, degli obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio, con particolare riguardo allo sviluppo dell'ambiente rurale e delle vocazioni proprie del territorio, alle biodiversità, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla integrazione del mondo agricolo con quello agroalimentare, alla valorizzazione dei fenomeni socio-culturali e turistici che interessano il mondo agricolo e forestale;
- d) propone interventi per l'ammodernamento e la razionalizzazione dei processi produttivi delle imprese agricole ed agroalimentari, per la creazione di efficienti sistemi di commercializzazione, anche al fine di incentivare la diffusione di prodotti di qualità certificati secondo la normativa vigente.

3. Il piano di distretto ha validità triennale e può essere aggiornato sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 8.


Il Presidente della Regione Lazio



Art. 7

(Progetti di sviluppo dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità)

1. La Regione, in conformità ai contenuti del piano di distretto di cui all'articolo 6, finanzia progetti di sviluppo dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità elaborati, attraverso strumenti di programmazione negoziata, dalle amministrazioni, dagli enti e dai soggetti, pubblici e privati, interessati.

2. Possono essere ammessi ai finanziamenti i progetti di cui al comma 1 che, in linea con i contenuti del piano di distretto di cui all'articolo 6, perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) favorire i processi di coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi presenti all'interno dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità;
- b) sostenere la riorganizzazione ed il completamento, in ambito distrettuale, delle filiere produttive agroalimentari;
- c) incentivare le attività volte a garantire la sicurezza degli alimenti e la loro tracciabilità, anche al fine di elevare gli standard qualitativi delle produzioni agricole ed agroalimentari e favorire la loro penetrazione nei mercati nazionali ed internazionali;
- d) contribuire al mantenimento ed alla crescita dei livelli occupazionali del settore, anche attraverso la valorizzazione delle risorse umane disponibili mediante qualificati programmi di formazione, finalizzati alla stabilizzazione dell'occupazione;
- e) effettuare il monitoraggio delle problematiche socio-economiche, culturali, ambientali di ogni distretto, con speciale riferimento alla individuazione dell'esistenza di eventuali fattori negativi che possono impedirne o ritardarne lo sviluppo;
- f) favorire la creazione e il miglioramento di strutture produttive ed infrastrutture di servizio adeguate per le esigenze funzionali dei distretti.


Il Presidente della Regione Lazio



Art. 8

(Regolamento)

1. La Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento regionale di integrazione e di attuazione.

2. Il regolamento, in particolare, stabilisce:

- a) i requisiti dei soggetti gestori;
- b) i criteri e le modalità per l'elaborazione e la presentazione dei piani di distretto, nonché per il loro aggiornamento;
- c) i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di sviluppo dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità nonché i criteri di valutazione degli stessi per la conseguente formazione di una graduatoria;
- d) le spese ammissibili, la forma di finanziamento concedibile e la relativa percentuale, nonché le modalità di concessione ed erogazione in riferimento ai vari tipi di intervento;
- e) le condizioni per l'eventuale cumulabilità dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche;
- f) le modalità per l'effettuazione di monitoraggi e controlli da parte dell'amministrazione regionale sui distretti rurali e sui distretti agroalimentari di qualità e sullo stato di attuazione dei relativi progetti di sviluppo nonché le cause e le modalità di revoca della concessione dei finanziamenti e di recupero delle eventuali somme già erogate.



Il Presidente della Regione Lazio




Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'esercizio finanziario 2005, alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con l'istituzione nell'ambito della UPB C12 di un apposito capitolo di spesa denominato "Contributi in conto capitale a favore delle iniziative inerenti i distretti rurali e distretti agroalimentari di qualità" e con lo stanziamento per l'anno 2005 di € 2.000.000,00.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede in termini di competenza mediante l'utilizzazione dello stanziamento previsto al capitolo T28501 lettera c, (Elenco 4 allegato al bilancio di previsione 2005) ed in termini di cassa mediante la riduzione per € 2.000.000,00 dell'UPB T25.

Il Presidente della Regione Lazio



Art. 10

(Clausola di sospensione)

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi a condizione che siano autorizzati dalla Commissione europea e a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio dell'avviso concernente la relativa autorizzazione.

Il Presidente della Regione Lazio



844 lu
2005

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
"ISTITUZIONE DEI DISTRETTI RURALI E DEI DISTRETTI AGROALIMENTARI
DI QUALITÀ"**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I distretti rurali ed agroalimentari di qualità trovano fondamento giuridico nel Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, concernente "Orientamento e modernizzazione del Settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

L'art. 13 di detto decreto definisce:

- a) **distretti rurali** quei sistemi produttivi locali caratterizzati da una identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole ed altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;
- b) **distretti agroalimentari** di qualità quei sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione ed interdipendenza produttiva delle imprese agricole ed agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche;

Sulla base di tale quadro normativo ed in attuazione della disposizione di cui al 3° comma del citato art. 13, che demanda alle Regioni l'individuazione dei distretti, è stata predisposta la proposta di legge per la "Istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità".

Detta proposta è stata elaborata e sottoposta all'esame delle Organizzazioni interessate, delle Centrali delle Cooperative e delle Parti Sociali, per la formulazione di eventuali osservazioni e/o integrazioni.

La legge si compone di 10 articoli.

A seguito di vari incontri, compresa la riunione del "Tavolo Verde", la proposta di legge, così discussa e definita, è stata trasmessa alla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi che, previa riformulazione sotto il profilo tecnico-giuridico, ha rilasciato il parere di legittimità costituzionale.

L'articolo 1 di detta proposta di legge determina l'oggetto della legge medesima consistente nella "individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità", nonché le finalità consistenti nella "valorizzazioni delle vocazioni naturali del territorio, nella maggiore integrazione tra i diversi settori produttivi in ambito locale, nel sostegno allo sviluppo rurale".

L'articolo 2 definisce i distretti, rurali ed agroalimentari di qualità, così come descritti dal citato art. 13 D.L.gvo n. 228/2001.

Gli articoli 3 e 4 individuano gli elementi caratterizzanti dei distretti.

I successivi articoli 5 e 6 disciplinano la procedura per la individuazione e la istituzione dei distretti, da parte della Giunta Regionale e la elaborazione del Piano di distretto che abbia come oggetto lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse del territorio in coerenza con le tradizioni storiche-culturali e le vocazioni naturali del territorio stesso.

Il Presidente della Regione Lazio



Detto Piano dovrà essere elaborato insieme agli operatori, alle Istituzioni, agli organismi che, rappresentando l'identità territoriale ed il tessuto produttivo, storico, sociale di un determinato ambito locale intendono condividere, consolidare e rafforzare l'aggregazione ed il confronto dei diversi interessi locali, per lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse del territorio, in stretta correlazione con ambiente e tradizione.


L'articolo 7 prevede il finanziamento, i contenuti e gli obiettivi dei progetti di sviluppo dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità.


I distretti saranno amministrati da soggetti gestori che verranno individuati da un regolamento regionale il quale prevederà anche le normative per la gestione (art. 8).

In fase di prima attuazione, per l'anno 2005, viene stanziata la somma di € 2.000.000,00 per il finanziamento dei progetti presentati nelle aree distrettuali.

L'articolo 10, infine prevede l'autorizzazione da parte della Commissione Europea del regime degli aiuti.

L'ASSESSORE
Daniela Valentini




Il Presidente della Regione Lazio

